



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**Tribunale Ordinario di Velletri**

**Sezione Prima Civile - area concorsuale**

Il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare Ufficio di Velletri, composto dai magistrati

Dott. Antonino Pasquale La Malfa

Dott. Raffaella Calvanese

Dott. Francesca Aratari

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 105 /2024 P.U.

promosso da

[REDACTED]

---

Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dai suddetti;  
esaminati gli atti ed i documenti allegati;  
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;  
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno residenza nel circondario del medesimo Ufficio;  
considerato che il ricorrente è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 2 lett c) CCI;  
ritenuto che il suddetto versa effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

considerato, in particolare, che, come si legge nel ricorso e nella relazione dell'OCC, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 249.986,68 (somma comprensiva delle spese della procedura, di cui € 12.063,79 di compensi per l'OCC ed € 7.612,80 per compensi dell'advisor legale), l'attivo è rappresentato dal valore dell'immobile in comproprietà con la ex coniuge, [REDACTED] pari a € 129.000,00, che quest'ultima ha dichiarato di voler cedere [REDACTED] per la propria quota di proprietà al fine della migliore soddisfazione dei creditori del ricorrente, nonché dallo stipendio che il ricorrente trae dalla propria attività di lavoratore autonomo (vendita al dettaglio di cialde e capsule di caffè, con partita Iva a regime forfettario) per circa € 1.760,00 mensili, a suo dire quasi completamente assorbito dalle spese di mantenimento, stimate dal ricorrente in 1.644,43€;

ritenuta la natura concorsuale della procedura e la conseguente apprensione dello stipendio alla relativa massa attiva, salvi i limiti di cui all'art. 268 lett b) CCI, da stabilirsi a cura del GD, previo supplemento istruttorio a cura del liquidatore, che sul punto dovrà specificamente relazionare nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni, tenendo conto dell'effettiva consistenza del nucleo familiare e degli altri redditi dei familiari componenti il predetto nucleo, aspetti sui quali ha già riferito il Gestore della Crisi che ha assistito il ricorrente (pagg. 12 e 30 relazione);

ritenuto, in ogni caso, che, nelle more dell'adozione del provvedimento da parte del GD, il liquidatore può comunque apprendere tutto l'importo che residua una volta detratto dal complessivo ammontare delle entrate del nucleo familiare, come sopra ricostruito, quello mensile di € 1.644,43;

ritenuto che ricorrano giustificati motivi per non nominare il Gestore della crisi quale liquidatore, in quanto il suddetto risulta creditore della procedura (vedi le conclusioni del ricorso) per compensi maturati in relazione all'attività prestata, ferma la necessità della liquidazione unitaria dei compensi del Gestore/Liquidatore;

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti [REDACTED]

**nomina**

il dott./la dott.ssa **Francesca Aratari** Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

il dott./avv. **Campegiani Arnaldo** cf CMPRLD70T15H501F liquidatore;

**dispone**

l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e la sua pubblicazione nel registro delle imprese, ove ne ricorressero i presupposti;

**ordina**

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, in presenza, come nella specie, di beni immobili o beni mobili registrati;

**ordina**

ai debitori

- 1) il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 2) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in particolare, il rilascio del 50%, dell'immobile presso cui insiste l'abitazione familiare riportato nel N.C.E.U. del Comune di Ardea (RM) alla particella n. 2856, foglio n. 45, sub. 3, Cat. A/3, cl. 2, Reddito catastale € 232,41, sito in via Bassano del Grappa SNC piano T-1 interno 3, da estendere al restante 50% una volta che la [redacted] avrà formalizzato la cessione in favore del ricorrente e, dunque, della procedura. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, fatto salvo il disposto di cui all'art. 147 comma 2 CCI;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Si notifici la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Velletri, 23/07/2024

Il Giudice estensore

*Dr Francesca Aratari*

Il Presidente

*dr Antonino Pasquale La Malfa*